

N. 4/2026 R.G. LIQ. CONTR.
N. 37/2026 REPERTORIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Nicoletta Rusconi	Giudice Rel. Est.
Federico Maida	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 92-1/2025 P.U.

promosso da

AXPO ITALIA SPA (p.Iva. 01141160992) con il patrocinio dell'avv. Mauro Ferrando

Contro

PUZZO EGIDIO, nato a Siracusa il 21/12/1966, c.f. PZZGDE66T21I7540
ivi residente in Via L. Spagna n. 50/S, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvano La Rosa,
per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione
controllata depositato dal creditore del sig. Puzzo;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative
acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;



considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

rilevato che si è provveduto alla convocazione del debitore, che è comparso all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria con il patrocinio dell'avv. Silvano La Rosa, che ha depositato memoria difensiva;

rilevato che il debitore, pur avendo labialmente dichiarato di voler avanzare istanza di termine in bianco ex art. 271 CCII, nonostante la sospensione dell'udienza disposta dal giudice per effettuare tale adempimento, non ha mai inteso depositare domanda in tal senso, lasciando trascorrere i termini di legge senza formulare alcuna domanda di accesso a strumenti alternativi di risoluzione della crisi;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 268, comma 2, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro 50.000,00;



ritenuto che il debitore si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:

- risultano debiti maturati nei confronti degli Enti previdenziali pari ad euro 9.118,09;
- risulta un debito non irrisorio maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione pari ad euro 35.869,25;
- esecuzione mobiliare infruttuosa: parte ricorrente non è riuscita ad assoggettare alcun bene a soddisfazione del proprio credito (cfr. verbale di pignoramento presso terzi negativo del 15.10.2025 e del 4.11.2025);
- il debitore resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierno ricorrente, fondato su sentenza del 2019;

considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di dover posticipare l'individuazione della quota di reddito disponibile da riservare al debitore alla fase esecutiva del procedimento, non essendo emersi elementi in questa sede per poter individuare il reddito medio mensile dello stesso e le sue esigenze di vita;

visto l'art. 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **PUZZO EGIDIO**,
(C.F. PZZGDE66T21I754O), residente in VIA SALVATORE
MONTEFORTE, 42 SIRACUSA

nomina

Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Nicoletta Rusconi

nomina



liquidatore l'avv. SERGIO LEONE, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al **28/09/2026** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

dispone

che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti



conto del conto corrente bancario intestato al debitore, al fine del riscontro degli importi percepiti;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della



liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone

che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone

che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone

che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dispone



che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

dispone

che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

dispone

che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al liquidatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero;

da atto

che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 29/05/2026.

Il Giudice estensore

Nicoletta Rusconi

Il Presidente

Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data - 4 GIU. 2026

Il direttore

Direttore Amministrativo

Dott. Renato Chingio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Sergio Leone, nato a Catania il 18/1/1972, C.F. LNESRG72A18G351I, nella qualità di Liquidatore della Liquidazione Controllata del patrimonio del signor Puzzo Egidio, attesta ai sensi di legge che la presente copia informatica della sentenza n°4/2026 R.G. Liquid. Contr. del Tribunale di Siracusa è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico n°4/2026 R.G. Liquid. Contr. del Tribunale di Siracusa dal quale è stata estratta.

Siracusa, 9/6/2026

Avv. Sergio Leone

